

ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE TASI

Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Paviglio, Novellara

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE PREVISTO PER IL 30/06/2015 E' PROROGATO AL 31/12/2015.

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?

- **ABITAZIONE PRINCIPALE:** la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui, nell'anno in oggetto, l'immobile sia divenuto Abitazione Principale (comprese le relative pertinenze) ovvero abbia cessato di esserlo. Si precisa che per le Abitazioni Principali (comprese le relative pertinenze) già dichiarate ai fini ICI e IMU non occorre presentare la dichiarazione.
- l'unità immobiliare, non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- **abitazione assegnata dal giudice della separazione**, in questo caso deve essere allegata anche l'atto di separazione registrato e l'omologa del tribunale;
- gli alloggi sociali, così come definiti dal DM 22/4/2008;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unica abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, se è utilizzata, in base ad un contratto di comodato, da altro soggetto diverso dal possessore;
- **Immobili merce:** trattasi di quegli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati;
- **Fabbricati rurali strumentali.** Inoltre nel caso in cui l'immobile sia stato dato in locazione una quota della TASI, pari al 90% dell'importo dovuto è a carico del possessore, ed una quota, pari al 10% è dovuta dal detentore: in questo caso **la dichiarazione deve essere presentata solo dal possessore e non anche dal detentore.** Il possessore è tenuto ad indicare le generalità del detentore.

Immobili inagibili sisma

L'immobile inagibile per sisma è esente da Imu fino al 30 giugno 2015, mentre la Tasi non è dovuta essendo stata deliberata un'aliquota pari a zero. In caso di ripristino di agibilità dell'abitazione principale, questa sarà soggetta alla sola dichiarazione Imu, e non anche alla dichiarazione Tasi. In questo, caso, l'immobile sarà comunque esente da Imu, come tutte le altre abitazioni principali, ma sarà soggetto a Tasi e l'informazione necessaria alla gestione della Tasi, sarà ricavata dal Comune dalla banca dati Imu.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modifiche ai dati già dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

NON OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE TASI SE QUANTO GIA' DICHIARATO AI FINI ICI/IMU NON HA SUBITO MODIFICHE DA CUI NE CONSEGUA UN DIVERSO AMMONTARE DEL TRIBUTO DOVUTO.